

86. Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Messico [firmata a Città del Messico il 16 aprile 1890].

Storia: questo trattato è stato firmato a Città del Messico il 16 aprile 1890, è stato ratificato dall'Italia in base alla legge 31 agosto 1891 n. 219, è entrato in vigore in Italia il 31 ottobre 1891, e non vi è più in vigore.

Paesi aderenti: Italia e Messico.

Altre notizie: la lingua ufficiale sono l'italiano e lo spagnolo; il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, Berna, 1904, pp. 719-720; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti Messicani, desiderando conservare e rafforzare le amichevoli relazioni esistenti e promuovere scambi e commerci tra i due paesi, hanno deciso di concludere un trattato d'amicizia, navigazione e commercio, nominando perciò a loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi) i quali, dopo di aver scambiato i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto ad referendum negli articoli seguenti:

4. Vi sarà reciprocamente piena e completa libertà di commercio e navigazione pei nazionali delle navi delle Alte Parti contraenti nelle città, porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due stati e loro possedimenti, nei quali si permetta già, o possa in avvenire permettersi l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

Gli Italiani in Messico ed i messicani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare, o dimorare con tutta libertà in qualsiasi parte dei territori, o possedimenti rispettivi, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

Potranno in tutta la estensione dei due territori citare l'industria ed il commercio, tanto all'ingrosso che al dettaglio; prendere in affitto o possedere le case, i fondachi, i stabilimenti, od i terreni, che fossero loro necessari; trasportare merci e danaro e ricevere consegnazioni così dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.

Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi classe, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno, o che li destino alla esportazione, però assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente, o farsi pei medesimi rappresentare; od assistere da persone debitamente autorizzate, sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scaricamento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno a ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne le patenti d'invenzione di etichette, di marche di fabbrica e disegni. Per quanto concerne la proprietà letteraria e artistica, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione la più favorita.

(omissis)